

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***La deducibilità degli interessi passivi: il Rol fiscale***

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

## **ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, il D.Lgs. 142/2018, di recepimento della Direttiva 2016/1164/Ue (direttiva Atad), ha riscritto completamente l'[articolo 96 Tuir](#) in materia di **deducibilità degli interessi passivi**, con applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti solari), e prevedendo delle **disposizioni transitorie** per il passaggio al nuovo regime, che possono esplicare i loro effetti anche con riferimento al periodo d'imposta 2020.

Ai sensi dell'[articolo 96, comma 1, Tuir](#) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'[articolo 110 Tuir](#), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;**
- b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.**

L'**eccedenza** degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle precedenti lettere a) e b) è **deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol) del periodo d'imposta e il 30% del Rol riportato da periodi d'imposta precedenti**; a tal fine si utilizza prioritariamente il 30% del Rol del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del Rol riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente ([comma 2 dell'articolo 96 Tuir](#)).

A differenza del regime di deducibilità ante 2019, le voci da considerare ai fini della determinazione del Rol non devono essere assunte **a valore contabile** ma **a valore fiscale**, cioè nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla **determinazione del reddito di impresa**.

Quindi, in definitiva, il Rol è calcolato come **differenziale tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell'[articolo 2425 cod. civ.](#), assunti a valore fiscale**, con esclusione delle voci relative:

- agli **ammortamenti** delle immobilizzazioni **immateriali**;
- agli **ammortamenti** delle immobilizzazioni **materiali**;
- ai **canoni di locazione finanziaria** dei beni strumentali.

Non è quindi sufficiente, nel **calcolo del Rol**, basarsi sui dati di bilancio, ma **tali valori dovranno essere rettificati tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base delle disposizioni concernenti il reddito d'impresa**.

Solo per citare alcuni esempi, il Rol sarà influenzato:

- **dai costi per telefonia nella misura dell'80%** (nella previgente disciplina venivano considerati in misura integrale);
- **dai costi per compensi amministratori solo se corrisposti** (princípio di cassa in luogo del principio di competenza);
- **dalle spese di rappresentanza deducibili in base ai limiti dell'[articolo 108 Tuir](#).**

Poiché nei primi anni di applicazione della nuova disciplina si potrebbero verificare dei **fenomeni, per alcuni componenti reddituali, di doppia partecipazione al calcolo del Rol**, è previsto un regime transitorio.

Si consideri l'esempio di un **compenso amministratori** stanziato nel 2018 e corrisposto nel **2020**. In tale ipotesi tale compenso potrebbe partecipare al calcolo del Rol in maniera duplice:

- nel 2018, in base al **principio di competenza**, secondo la previgente regola del Rol assunto a valori contabili;
- nel 2020, secondo il **principio di cassa**, in base alla nuova regola del Rol assunto a valori fiscali.

Per ovviare a tali problematiche il legislatore ha previsto delle **disposizioni di diritto transitorio** al fine di evitare duplicazioni o salti di componenti rilevanti ai fini del calcolo del Rol.

L'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 142/2018](#) prevede che:

- **non si tiene conto** dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti **condizioni**:
1. hanno **concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio** in cui sono

stati rilevati contabilmente in base alla previgente disciplina;

2. **al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto**, in tutto o in parte, **rilevanza fiscale** e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
- le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una **rettifica con segno opposto** di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti **sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa**. Si pensi ad esempio ad un **accantonamento a un fondo rischi** contabilizzato nell'esercizio 2018 fiscalmente indeducibile, che ha concorso alla determinazione del Rol 2018. Se, nell'esercizio 2020, il fondo è ritenuto **esuberante** e viene **stralciato** generando una **sopravvenienza attiva non imponibile**, quest'ultima, in assenza della disposizione transitoria, non concorrerebbe a determinare il Rol 2020.

Si evidenzia infine che l'eventuale **eccedenza del Rol**, determinato come sopra, può essere portata ad incremento del Rol dei successivi **cinque periodi di imposta**.